

# Conferenza Episcopale Italiana

## COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA CATTOLICA

PROT.N.  
(DA CITARSI NELLA RISPOSTA)

ROMA 9 marzo 1995  
CIRCONVALLAZIONE AURELIA, 50 - 00165 ROMA

### CIRCOLARE n. 22

Alcuni Vescovi hanno richiesto chiarimenti in materia di autorizzazioni canoniche necessarie per gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, con specifico riferimento alle fattispecie che rientrano nell'ambito delle disposizioni del can. 1295.

Questo Comitato ha inoltrato una richiesta di chiarimento in merito alla Congregazione per il Clero, domandando in modo particolare "se in caso di acquisto di beni da parte di enti ecclesiastici a titolo gratuito, in special modo quando non sia gravato da oneri e condizioni, si possa ritenere che la disposizione di cui al can. 1295 del codice di diritto canonico non è applicabile".

La Congregazione per il Clero con nota del 28 giugno 1994 n. 94002129 ha informato questo Comitato che il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, rispondendo in data 9 luglio 1993 ad una richiesta del Dicastero, ha dichiarato in proposito che, dopo lungo e accurato studio, l'iter della questione "si è concluso con la Consulta del 25 giugno 1993, dalla quale è emerso con evidenza che non può sorgere alcun solido dubium juris dalle parole 'in quolibet negotio' del C.I.C. can. 1295. In esse infatti non sono comprese quelle forme di acquisto che non sono gravate da oneri e condizioni con le quali la 'condicio personae juridicae peior fieri possit'".

Questa affermazione di principio, osserva la Congregazione per il Clero, rimanda in pratica alla necessità di una valutazione concreta, da farsi dal Vescovo diocesano, dei singoli negozi giuridici, rapportati al contenuto del citato can. 1295.

Il vescovo diocesano dovrà pertanto valutare nel caso singolo quale norma applicare, ed in particolare se sia applicabile o meno il can. 1295, tenendo presente il quadro d'insieme della tabella B allegata alla "Istruzione in materia amministrativa" emanata dalla C.E.I. in data 1 aprile 1992.

Per maggior chiarezza, con riferimento alle parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, si possono dare le seguenti indicazioni.

1. Gli atti di acquisto a titolo gratuito (accettazione di donazioni, eredità e legati) in linea generale non richiedono alcuna licenza canonica, fatti salvi ovviamente gli adempimenti civili, di cui al successivo punto 4.
2. La licenza è tuttavia necessaria nei seguenti casi:
  - a) a norma del can. 1267, § 2: quando l'atto di accettazione si riferisce a una offerta gravata da modalità di adempimento o da condizione. La competenza a dare la licenza è dell'Ordinario diocesano per qualsiasi valore (cf. tabella B, linea

./.

- n. 8). Si noti che la ripartizione di competenze secondo il valore dell'atto, prevista dal can. 1292, riguarda soltanto le alienazioni (can. 1291) ed i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale dell'ente (can. 1295);
- b) a norma del can. 1281, § 2: cioè se e quando lo statuto dell'ente o il decreto generale del Vescovo diocesano dichiara atti di straordinaria amministrazione gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati. La competenza a dare la licenza è dell'Ordinario diocesano, per qualsiasi valore (cf. tabella B, linea n. 10);
  - c) a norma del can. 1295: quando l'atto di accettazione, per particolari fattispecie o a motivo di condizioni apposte, si configura come negozio che può peggiorare lo stato patrimoniale dell'ente. Se il valore è superiore a 300 milioni di lire, la competenza a dare la licenza è del Vescovo diocesano, con il consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori (cf. tabella, linea n. 4); se il valore supera i 900 milioni di lire si richiede inoltre la licenza della Santa Sede (cf. tabella B, linea n. 5).
3. E' sempre possibile, peraltro, rivolgersi nei casi dubbi alla Congregazione per il Clero quando si tratti di acquisti di beni il cui valore supera i 900 milioni di lire: per le donazioni, le eredità e i lasciti che non includono, "natura rei", condizioni o oneri peggiorativi dei beneficiari, agli enti ecclesiastici che inoltreranno la richiesta il Dicastero non concederà una licenza, ma si limiterà ad affermare che è sufficiente la dichiarazione che la stessa non è necessaria, senza imporre una tassa.
4. Quando, in base ai criteri sopra ricordati, non è necessaria la autorizzazione canonica all'acquisto a titolo gratuito, alla richiesta di autorizzazione civile ad accettare la donazione, l'eredità o il legato si dovrà allegare la dichiarazione del Vescovo diocesano che, nel caso, nessuna autorizzazione è richiesta (cf. art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222).